

RG 84/16

PROP. 854/16

REPCV 625/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

19 APR 2016

effetto!

art 18 Fall.

Composta da:

dott. Luigi GRIMALDI

PRESIDENTE

dott. Caterina MAZZITELLI

CONSIGLIERE

dott. Alfredo GROSSO

CONSIGLIERE REL.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento ex art. 18 L.F. iscritto al n. 84/2016 R.G. promosso da:

EDILSTRADE S.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. per delega in atti dagli avv. G. Occhionero e S. Ascione, elett.te dom. in Torino, v. Stampatori 9 presso lo studio dell'avv. P. Rossanigo.

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI

FALLIMENTO EDILSTRADE S.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. per delega in atti dall'avv. S.I. Curallo ed elett.te dom. in Torino, v. Cibrario 45 presso lo studio dell'avv. F. Castello.

RECLAMATO

E DEL

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI

RECLAMATO



UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 5.4.2016

CONCLUSIONI DI PARTE RECLAMANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso, accogliere il reclamo ed annullare i provvedimenti impugnati, revocare la sentenza dichiarativa di fallimento anche previa riforma integrale del decreto del Tribunale di Asti emesso nel procedimento R.G. 8/2015, e pronunciare ogni consequenziale statuizione e, segnatamente, rimettere gli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso del procedimento di concordato.

Col favore delle spese in caso di opposizione

CONCLUSIONI DI PARTE RECLAMATA FALLIMENTO:

Reiectis adversis.

Respingere il reclamo.

In via di stretto subordine, rimettere gli atti al Tribunale di Asti per le altre valutazioni di competenza ex art. 160 e 161 L.F..

Con il favore delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso datato 14 gennaio 2016 e ritualmente notificato, la S.r.l. Edilstrade in liquidazione ha proposto reclamo nei confronti della sentenza del Tribunale di Asti n. 79\2015, pubblicata in data 17 dicembre 2015, con la quale -a seguito del decreto 16-17 dicembre 2015, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato proposta dalla società- ne è stato pronunciato il fallimento.

La reclamante ha chiesto alla Corte d'Appello di Torino di revocare la declaratoria di fallimento previo annullamento di entrambi i provvedimenti.

La curatela si è costituita in giudizio contestando il fondamento del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto.



All'udienza del 5 aprile 2016 in esito alla discussione la Corte ha assunto la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, innanzitutto, premesso che:

- il 12 giugno 2015 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha depositato richiesta di fallimento della S.r.l. Edilstrade in liquidazione;
- il 9 luglio 2015 questa ha depositato ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. con cui ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo "con riserva";
- con decreto depositato il 16 luglio 2015 il Tribunale le ha assegnato il termine previsto dalla norma per il deposito della proposta, del piano concordatario e della relativa documentazione ovvero per presentare domanda di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. sino al 7 settembre 2015 ed ha nominato il Commissario Giudiziale;
- con decreto 19 ottobre 2015 ha fissato udienza ex art. 162 L.F. prospettando l'applicabilità delle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 83\2015 convertito in L. n. 132\2015 entrata in vigore il 21 agosto 2015;
- in esito a tale udienza (a) con decreto depositato il 17 dicembre 2015 ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato e (b) con sentenza n. 79\2015, pubblicata nella medesima data, ha pronunciato il fallimento di Edilstrade.

Con il decreto sub (a) il Tribunale ha, innanzitutto, richiamato le disposizioni di cui alla L. n. 132\2015 di conversione del D.L. n. 83\2015, applicabili ai procedimenti di concordato preventivo iniziati dopo l'entrata in vigore della prima.

E', poi, partito dal presupposto secondo cui la procedura di concordato preventivo si ha per iniziata nel momento in cui viene presentata la proposta unitamente al piano di concordato, essendo la fase "prenotativa" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. meramente prodromica all'inizio della procedura: con la do-



manda di "concordato prenotativo" debitore non introduce, infatti, un procedimento concordatario, ma si riserva la possibilità di farlo in alternativa al deposito di domanda di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F..

Nel caso di specie la proposta ed il piano concordatario erano stati depositati il 7 settembre 2015 e ad essi erano, dunque, applicabili le disposizioni della novella.

Proposta e piano non rispondevano, però, ai nuovi requisiti indicati dal legislatore -e di cui agli artt. 160 e 161 novellati L.F.- in particolare perchè, trattandosi di un concordato di tipo liquidatorio, la proposta non assicurava il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari né era stata indicata l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che la proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore: il difetto di tali requisiti era sufficiente a determinare l'inammissibilità della domanda proposta da Edilstrade.

Ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti, ha quindi dichiarato con sentenza il fallimento della società secondo quanto previsto dall'art. 162 L.F..

Occorre, inoltre, premettere che la L. 6.8.2015, n. 132 ha convertito con modificazioni il D.L. 27.6.2015, n. 83 introducendo all'art. 160, ultimo comma, L.F. il seguente inciso: "*in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari*" ed al secondo comma, lettera e), dell'art. 161 il seguente: "*in ogni caso la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore*".

Tali disposizioni sono state introdotte solo in sede di conversione ed ex art. 23 del D.L. n. 83/2015 come modificato dalla legge di conversione "*Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle dell'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".



Secondo la reclamante, il Tribunale le avrebbe erroneamente ritenute applicabili nel caso di specie dovendosi, invece, avere riguardo alla data di deposito della domanda di concordato, anche con riserva: nel caso di specie essa era stata depositata in data (il 9 luglio 2015) anteriore all'entrata in vigore della L. 132\2015 (21 agosto 2015).

In particolare, sulla base delle norme contenute nella legge fallimentare e di cui *infra*, Edilstrade ha dedotto che -come evidenziato anche dalla dottrina, il procedimento di concordato -sia "ordinario" che "con riserva"- viene introdotto dal ricorso di cui ai commi primo e sesto dell'art. 161 L.F. che integra la relativa domanda giudiziale e che la natura procedimentale della fase di concordato "in bianco" ha anche trovato conferma nelle pronunzie delle SS.UU. della S.C. n. 9935 e 9936 del 2015.

L'utilità per i creditori, inoltre, era chiaramente desumibile dalla proposta e dal piano concordatario.

Stante l'infondatezza delle ragioni di inammissibilità della domanda di concordato indicate dal Tribunale, ex art. 162, secondo comma, L.F. non poteva essere dichiarato il fallimento della società e la reclamante ha fatto valere, ai sensi dell'art. 162, terzo comma, L.F. con il proprio reclamo ex art. 18 L.F. i motivi attinenti all'ammissibilità, per i profili esaminati dal Tribunale, del concordato.

Il reclamo è fondato nei termini che seguono.

In primo luogo, come si è detto l'inammissibilità della domanda di concordato è stata dichiarata dal Tribunale unicamente in relazione al difetto, nella relativa domanda, dei suddetti requisiti mentre la sussistenza dei restanti presupposti richiesti dalla legge fallimentare non è neppure stata presa in considerazione.

Ciò posto, le nuove disposizioni "*si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione*" del D.L. n. 83\2015 ed -in termini generali- quando occorre verificare, ai più diversi fini, il momento in cui un certo procedimento è iniziato deve aversi riguardo al relativo atto introduttivo.



E' persino superfluo richiamare, a titolo di esempio, l'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., secondo cui la prevenzione (ai fini della litispendenza e continenza) è determinata dalla notifica della citazione o dal deposito del ricorso ed anche molte norme transitorie, volte a regolare l'efficacia temporale di nuove disposizioni, hanno espressamente fatto riferimento a tale criterio.

Quale ulteriore esempio, l'art. 54, secondo comma, del D.L. 22.6.2012, n. 83 aveva previsto che le nuove norme da esso previste si applicassero "... ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notificazione" da una certa data, esplicitando così che per "introduzione" doveva ritenersi il deposito del ricorso o la notifica della citazione, come è peraltro evidente.

Nel caso di specie, ex art. 161, primo comma, L.F. la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, che rappresenta la relativa domanda giudiziale: ex art. 161, secondo comma, lett. e) il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta va depositato con il ricorso, ma costituisce atto autonomo e concettualmente distinto da esso, dovendosi in particolare differenziare il profilo processuale (cui attiene la formulazione della domanda giudiziale) da quello di natura negoziale e sostanziale (cui attiene la formulazione della proposta concordataria).

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. la domanda di concordato "prenotativo", "con riserva" o "in bianco", secondo la terminologia usata nella prassi, si propone mediante "il ricorso", che è il medesimo di cui al primo comma, salvo il deposito del piano concordatario non unitamente ad esso, ma nel termine assegnato dal Tribunale, il che rappresenta la fondamentale differenza tra il concordato c.d. "ordinario" e quello "con riserva".

Infine, poiché l'art. 161, quinto comma, L.F. non differenzia le due ipotesi, in entrambi i casi la "domanda di concordato" -cioè il ricorso che la contiene e non il piano concordatario- è comunicata al Pubblico Ministero ed iscritta nel Regi-



stro delle Imprese (N.B.: ciò è avvenuto anche nel caso di specie) e tale secondo incombenza è finalizzato a consentire ai terzi di conoscere l'avvenuta formulazione di una domanda di concordato -anche "con riserva"- e ad opporre loro gli effetti che ne derivano.

Già sulla base di tali considerazioni deve, quindi, concludersi nel senso che il procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F. è introdotto dal ricorso di cui al primo e sesto comma della norma e non dal deposito del piano.

Nel caso di specie, l'applicabilità delle suddette nuove disposizioni dipendeva, quindi, dalla data del suo deposito: esso era pacificamente avvenuto in data (il 9 luglio 2015) anteriore all'entrata in vigore della L. 6.8.2015, n. 132 di conversione del D.L. 27.6.2015, n. 83 (il 21 agosto 2015), per cui esse non potevano regolare la domanda di Edilstrade.

In secondo luogo, a differenza di quanto sembra implicitamente ritenere il Tribunale, dopo il deposito della domanda di concordato "con riserva" non si apre una sorta di "vuoto processuale" destinato ad essere colmato solo con il deposito del piano nel termine a tal fine assegnato dal Tribunale.

In primo luogo, infatti, l'art. 168 L.F. (N.B.: così come le altre norme di cui *infra* in assenza di previsioni specificamente riguardanti il concordato "con riserva") disciplina nello stesso modo in entrambi i casi (di concordato "ordinario" e "con riserva") gli effetti della presentazione del ricorso, per cui anche nel secondo caso -sin dalla sua pubblicazione nel Registro Imprese ed anche ove il piano concordatario non sia ancora stato depositato- i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare azioni esecutive o cautelari; si verifica la sospensione di prescrizioni o decadenze; divengono applicabili le regole dettate dall'ultimo comma in dema di diritti di prelazione e di efficacia delle ipoteche giudiziali.

Inoltre, ex art. 161, sesto comma, L.F. il Tribunale già con lo stesso provvedimento che assegna termine per il deposito di proposta, piano e documentazione, può nominare il Commissario Giudiziale (N.B.: e ciò è avvenuto anche nel



caso di specie) e, nell'ipotesi di mancato deposito, si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 162 L.F..

Ancora, ex art. 161, settimo comma, L.F. dopo il deposito del ricorso e sino al decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 L.F. (quindi, anche prima del deposito del piano) gli atti urgenti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale ed i crediti di terzi derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ex art. 111 L.F..

Analogamente, ex art. 161, ottavo comma, L.F. con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma il Tribunale deve regolare gli obblighi informativi periodici del debitore ed ex art. 161, ultimo comma, L.F. quando è pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è ridotto a sessanta giorni.

Assai significativamente e nella stessa prospettiva l'art. 1 del D.L. 27.6.2015, n. 83 ha modificato l'art. 182 *quinquies* L.F. consentendo al debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, L.F.:

- di chiedere al Tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- di chiedere al Tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e).

Appare, quindi, evidente che il deposito della domanda di concordato "con riserva" determina di per sé, immediatamente ed a prescindere dal deposito del piano, tutta una serie di effetti tipici della procedura concordataria per cui non



può certo negarsi -anche da tale punto di vista- che essa introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi.

Infine, il fatto che, ex art. 161, sesto comma, L.F. il debitore possa, nel termine assegnato dal Tribunale, alternativamente depositare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. non è affatto determinante ai fini che ora interessano.

Per le ragioni più sopra evidenziate la domanda di concordato "con riserva" è, infatti, di per sé idonea ad introdurre la procedura concordataria e l'alternativa di cui si è appena detto è soltanto un *posterius* che può intervenire successivamente quando vari effetti tipici della prima si sono ormai prodotti.

Allo stesso modo, è del tutto irrilevante che il debitore possa non depositare il piano nel termine assegnato ovvero che possano intervenire ragioni d'inammissibilità della domanda di concordato "con riserva": anche in tal caso si tratta di circostanze sopravvenute e tali da non escludere che la procedura fosse stata originariamente incardinata.

Si potrebbe tutt'al più ritenere che la domanda ex art. 161, sesto comma, L.F. sia potenzialmente idonea ad introdurre anche l'alternativa costituita dalla proposta di accordo di ristrutturazione, ma -per le ragioni già esposte- la conseguenza non sarebbe comunque quella trattata dal Tribunale ed avendo Edilstrade depositato nel termine assegnatole la proposta concordataria il problema in concreto non si pone neppure.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, L.F. il fallimento del debitore può essere dichiarato solo ove il Tribunale ritenga l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F. e dichiarare, quindi, inammissibile la proposta di concordato.

Nel caso di specie, come si è detto Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibile la domanda di Edilstrade sulla base dell'unico presupposto costituito dalla rite-



nuta inosservanza delle suddette disposizioni che, invece, non erano ad essa applicabili *ratione temporis*.

Ne consegue che non potendo la proposta di concordato essere ritenuta inammissibile, il fallimento della società non poteva essere dichiarato ed in accoglimento del reclamo esso va, pertanto, revocato.

Le parti devono, conseguentemente, essere rimesse avanti al Tribunale non essendosi la fase concordataria legittimamente conclusa ed essendo venuto meno il suo atto terminale.

Quanto alle spese del reclamo, deve ritenersi che la questione dibattuta sia assolutamente nuova.

Il requisito dell'assoluta novità è, infatti, ravvisabile non solo in occasione della prima controversia in cui una certa questione viene posta, ma sino al momento in cui si sia formato un assetto giurisprudenziale sufficientemente esaustivo e stabile, ancorchè non consolidato.

Tale situazione sussiste nel caso di specie, in cui la questione dibattuta è sinora stata risolta, in modo non uniforme, soltanto dalle pronunzie di merito richiamate dalle parti: la circostanza giustifica, quindi, l'integrale compensazione delle spese del reclamo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando;

- a) In accoglimento del reclamo proposto dalla S.r.l. Edilstrade in liquidazione avverso la sentenza n. 79\2015, pubblicata in data 17 dicembre 2015, del Tribunale di Asti ed in riforma di tale sentenza revoca il fallimento della società reclamante;
- b) Rimette le parti avanti al Tribunale di Asti, nei sensi di cui in motivazione;
- c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del reclamo;




d) Manda al Cancelliere di provvedere alla notifica della presente sentenza
ex art. 18 L.F..

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 5 aprile 2016


IL CONSIGLIERE EST.

Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE

Luigi GRIMALDI



Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 19 APR 2016

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

IL CASO.it

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 18/4/2016

